

ATTO N. DD 4319

DEL 02/09/2021

Rep. di struttura DD-TA1 N. 204

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI**

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA EX ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I., PER L'ESERCIZIO DI IMPIANTO DI STOCCAGGIO, TRATTAMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI.
SOCIETA': ECOPIU' SAS DI GUGLIUZZA FRANCESCO & C.
SEDE LEGALE: VIA TORINO, 146 – 10032 BRANDIZZO
SEDE OPERATIVA: VIA MAZZE', 12 B - 10014 CALUSO
P.IVA: 08887770017 POS.: 006357

Il Dirigente della Direzione

Premesso che:

- con D.D. n. 114 – 23205/2011 del 27/11/2011 e s.m.i. veniva rinnovato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., alla Società Ecopiù S.r.l. il titolo alla gestione di un impianto di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in cui veniva ricompresa anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera risultanti dall'impianto di trattamento dei rifiuti;
- con Determinazione del Dirigente del Servizio Amministrazione e Controllo della Città Metropolitana di Torino n. 149-43255 del 22/12/2015 si è preso atto della variazione di ragione sociale da Ecopiù s.r.l. a Ecopiù sa.s. di Gugliuzza Francesco & C.;
- con nota prot. C.M.To. n. 98811 del 28/12/2020, l'azienda ha presentato domanda di rinnovo dell'autorizzazione n. 114 – 23205/2011 del 27/11/2011 e s.m.i., entro i termini prescritti dall'art. 208 comma 12 del D.lgs 152/06. Contestualmente ha chiesto di poter dismettere il bacino di contenimento n. 3 e di ricollocare i serbatoi V7 e V8 all'interno del bacino n. 2;
- con nota di prot. C.M.To. n. 1803 del 11/01/2021 è stata data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e s.m.i.;
- sempre in data 11/01/2021, con nota di prot. C.M.To. n. 1810, è stato chiesto ad ARPA, SMAT, Comune di Caluso e Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera della C.M.To. di esprimere il proprio eventuale parere di competenza/contributo tecnico in merito alla domanda di rinnovo della Società;

- con nota di prot. n. del 11/02/2021 (prot. C.M.To. n. del 11/02/2021) ARPA ha trasmesso parere di competenza;
- con nota di prot. n. del 12/02/2021 (prot. C.M.To. n. del 12/02/2021) SMAT S.p.a. ha evidenziato la necessità di richiedere all'azienda il volume massimo giornaliero complessivo degli scarichi industriali inviati in rete fognaria e la compilazione della scheda relativa all'utilizzo e scarico delle sostanze pericolose;
- in data 22/04/2021, con nota di prot. C.M.To. n. 44559 è stata trasmessa una nota di richiesta integrazioni chiedendo alla società di fornire delle precisazioni in merito a quanto evidenziato da S.M.A.T. Spa e ad altri aspetti riguardanti le emissioni in atmosfera;
- in data 24/05/2021, con nota di prot. C.M.To. n. 56729 di pari data, la Ecopiù s.a.s. ha trasmesso le integrazioni riguardanti le richieste di SMAT S.p.a.;
- con successiva nota del 22/06/2021, di prot. C.M.To. n. 67469, la Società ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta relativa alle emissioni in atmosfera;
- in data 17/07/2021, prot. C.M.To. n. 76496 perveniva parere da parte della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera, Ufficio Inquinamento Atmosferico della C.M.To in allegato al quale venivano riportate le prescrizioni di competenza relative alle emissioni in atmosfera;
- con propria nota di prot. n. 46110 del 5/07/2021 (prot. C.M.To. n.71832 di pari data) S.M.A.T. Spa ha trasmesso il parere di competenza allegando le prescrizioni in materia di scarichi idrici che ritiene necessario ricomprendere nel provvedimento autorizzativo;
- in data 29/07/2021, con nota di prot. C.M.To. n. 80789 è stata trasmessa una nota di richiesta integrazioni chiedendo alla società di fornire delle precisazioni in merito a come viene gestito l'argento prodotto e una copia della dichiarazione di conformità che ne accompagna il trasporto;
- con nota del 26/08/2021, di prot. C.M.To. n. 88812, la Ecopiù s.a.s. ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta.

Considerato che:

- la modifica comunicata dal proponente consiste nella dismissione del bacino di contenimento n. 3 e nella contestuale riallocazione dei serbatoi V7 e V8 all'interno del bacino n. 2. Poiché il bacino di contenimento n. 2 ha una capacità pari a 39 m³, a fronte di una capacità complessiva delle vasche e dei serbatoi posizionati al suo interno (V5, V6, V7, V8 e V9) pari a 31 m³, si ritiene di poter accogliere la richiesta avanzata;
- la gestione dell'attività prevede la cessazione dalla qualifica di rifiuto dell'argento ottenuto dal processo descritto all'interno dell'Allegato al presente provvedimento. Il recupero dell'argento viene effettuato mediante elettrolisi attraverso le reazioni chimiche illustrate nella documentazione integrativa trasmessa il 26/07/2021. Tale processo consente, indipendentemente dalla concentrazione di argento contenuta nel refluo, di produrre un argento metallico quasi puro (circa il 95%). L'azienda ha inoltre fornito il fac simile della dichiarazione di conformità che accompagna il trasporto dell'argento recuperato;
- con Delibera del Consiglio SNPA, nella seduta del 6/02/2020 sono state approvate le “Linee guida SNPA per l'applicazione della disciplina end of waste di cui all'art. 184 ter comma 3 ter del D.Lgs. n. 152/06” che forniscono indicazioni gestionali generali e di verifica circa le procedure volte alla cessazione dalla qualifica di rifiuto.
- riguardo alla Normativa Prevenzione Incendi, il proponente ha dichiarato che *lo stabilimento non è soggetto all'obbligo di ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi in quanto all'interno dello stesso non si svolgono attività soggette al D.P.R. 151/2011*;
- non sono pervenuti pareri ostativi al rilascio del rinnovo e delle modifiche in argomento;



Città metropolitana di Torino

- non sono emerse valutazioni ostative al rilascio dell'atto di rinnovo.

Ritenuto:

- vi siano i presupposti per procedere a rinnovare l'autorizzazione ad esercitare l'attività di gestione rifiuti comprendendo le modifiche richieste;
- di disporre la prestazione delle garanzie finanziarie il cui importo è da riferirsi alla capacità massima di stoccaggio dei rifiuti, secondo i criteri di cui alla D.G.R. n. 20 -192 del 12/06/2000.

Rilevato che:

- per l'istruttoria della domanda oggetto del presente provvedimento è previsto il versamento di oneri istruttori, secondo quanto disposto dalla D.G.P. 1325-44941 del 7/12/2010, che il titolare ha provveduto a versare e la cui congruità è stata verificata in fase istruttoria;
- per l'adozione del presente provvedimento l'art. 208 del D.lgs. 152/2006 fissa il termine di 180 giorni a decorrere dalla data di ricevimento dell'istanza, fatta salva l'interruzione dei termini disposta dall'art. 2 comma 7 della L. 241/90 s.m.i. Il rilascio del presente provvedimento avviene nel rispetto di detti termini e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;
- ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto.

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la L.R. 26 aprile 2000, n. 44: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- il D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale e s.m.i.;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs.

18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

DETERMINA

1. Di autorizzare ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **per un periodo di dieci anni** dalla data di emanazione del presente atto la società:

Ecopiù s.a.s. di Gugliuzza Francesco & C.
Sede legale: via Torino, 146 - Brandizzo
Sede operativa: via Mazzè, 12 B - Caluso

all'esercizio delle operazioni di:

- messa in riserva [R13], deposito preliminare [D15],
- trattamento di recupero elettrolitico dell'argento da soluzioni di fissaggio ed arresto fissaggio [R4];
- trattamento di depurazione dei rifiuti liquidi derivanti dal processo di deargentatura e delle soluzioni di sviluppo – trattamento chimico fisico [D9] di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi,

secondo le modalità e le specifiche descritte negli elaborati allegati all'istanza pervenuta in data 28/12/2020, prot. C.M.To. n. 98811 del 28/12/2020 e nelle successive integrazioni, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'**Allegato** al presente provvedimento, costituenti le: **Sezione 1** (*elenco rifiuti autorizzati e modalità di trattamento e deposito*), **Sezione 2** (*prescrizioni tecnico gestionali*), **Sezione 3** (*dichiarazione di conformità EoW*), **Sezione 4** (*prescrizioni di carattere amministrativo*), **Sezione 5** (*emissioni in atmosfera*) **Sezione 6** (*scarichi idrici*) e **Sezione 7** (*lay out dell'impianto*), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

2. Di prescrivere che prima dell'entrata in esercizio dell'impianto secondo il nuovo assetto autorizzato (dismissione del bacino di contenimento n. 3 e ricollocazione dei serbatoi V7 e V8) venga trasmessa una relazione tecnica di collaudo e di regolare esecuzione degli interventi.

3. Di stabilire che l'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità delle infrazioni riscontrate, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge.

4. Di stabilire che **entro 60 gg.** dalla data di ricevimento del presente atto, dovranno essere presentate alla Città Metropolitana di Torino – Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi, idonee garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n. 20 – 192 del 12/06/2000 e s.m.i. Nel caso in cui non venissero presentate entro il suddetto termine è facoltà dell'Ente provvedere alla diffida e successivamente alla revoca dell'autorizzazione.

5. **Al fine di garantire a qualsiasi ora l'immediato accesso all'impianto da parte del personale di vigilanza e delle autorità competenti al controllo, entro 10 gg dalla conoscenza del presente provvedimento dovrà essere comunicato il nominativo di responsabile tecnico o figura analogo reperibile in caso di necessità, inviandone i riferimenti, anche telefonici, alla scrivente Direzione, Comune sede dell'impianto ed ARPA.**

6. Il presente atto, corredato dagli elaborati progettuali come richiamati al precedente punto 1) dovrà essere conservato presso la sede operativa, a disposizione degli Enti preposti al controllo. Ai fini del rinnovo dovrà essere presentata apposita domanda alla Città Metropolitana di Torino almeno centottanta giorni prima della data di scadenza fissata. Qualora la richiesta di rinnovo pervenisse oltre tale termine, verrà considerata domanda di nuova autorizzazione, e sarà sottoposta alle procedure di cui all'art. 208, c. 3, del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

INFORMA CHE:

tutte le prescrizioni previste dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i., dalla normativa statale o regionale integrativa, per quanto applicabili, nonché di quella che verrà emanata nel periodo di validità di questa autorizzazione, si intendono come prescritte nella presente autorizzazione;

è fatta salva la possibilità di procedere all'attribuzione di ulteriori prescrizioni in corso d'esercizio, qualora se ne evidenziasse la necessità;

l'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrate, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge.

L'approvazione del presente provvedimento, non comportando oneri di spesa a carico della Città Metropolitana di Torino, non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, nel termine perentorio di 60 gg. dalla sua conoscenza.

Torino, 02/09/2021

**IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA
SITI PRODUTTIVI)**

Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano

Sezione 1 - RIFIUTI AUTORIZZATI E MODALITA' DI TRATTAMENTO E DEPOSITO

RIFIUTI AUTORIZZATI

EER	Descrizione	Modalità stoccaggio	Cap.tà max dep. P (t)	Cap.tà max dep. NP (t)
090101*	Soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa	n. 1 serbatoio ST2 da 20 m ³	20,4	
090102*	Soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa			
090104*	Soluzioni di fissaggio	n. 1 serbatoio ST1 da 20 m ³	20,4	
090105*	Soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio			
090106*	Rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici			
090113*	Rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06			
090107	Pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	Contenitori in polietilene		8
090108	Pellicole e carta per fotografia, non contenenti Ag o composti dell'argento			
090110	Macchine fotografiche monouso senza batterie	Contenitori in metallo o plastica	0,2	0,4
090111*	Macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 160601, 160602 e 160603			
090112	Macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 090111			
160602*	Batterie al Ni-Cd	Contenitori in metallo o plastica	0,4	0,8
160604	Batterie alcaline (tranne 160603)			
160605	Altre batterie ed accumulatori			
CAPACITA' MASSIMA DI DEPOSITO			41,4	9,2

MODALITA' DI TRATTAMENTO

Gli impianti di trattamento autorizzati con il presente provvedimento sono di seguito descritti:

DISSOLUZIONE CHIMICA DEI SALI D'ARGENTO E TRATTAMENTO DI CARTE E PELLICOLE FOTOGRAFICHE

Il processo di dissoluzione è eseguito sul EER 090107, carte e pellicole per fotografia, contenenti Ag o composti dell'Ag.

La dissoluzione chimica dei sali d'argento presenti nelle carte e nelle pellicole è effettuata mediante trattamento a temperatura ambiente con soluzione acquosa di solfito di sodio 0.4 M (circa 50 g/l).

L'impianto si compone di una duplice sezione di trattamento:

1. **Vasca di dissoluzione (VD)** della capacità di 300 l in PVC rigido/PE dove sono dosati acqua (max 200 l) e NaSO₃ polverulento fino al raggiungimento della concentrazione necessaria alla dissoluzione dei sali d'argento. Il tempo di permanenza richiesto è pari a circa 3 ore.
2. **Vasca di lavaggio (VL)** a spruzzo ed immersione per la completa rimozione della soluzione di trattamento.

La soluzione generata dal processo di deargentatura è trasferita alla vasca di stoccaggio ST1 a servizio dei recuperatori elettrolitici avente capacità pari a 20 m³.

L'acqua di lavaggio è accumulata nella VD e successivamente riutilizzata per la generazione di un nuovo bagno di dissoluzione.

Le carte e le pellicole trattate sono stoccate nell'apposita area destinata al EER 191204 – plastica e gomma.

RECUPERO ELETTROLITICO DELL'ARGENTO

Il recuperatore elettrolitico si compone di due celle in PVC, V1 e V2, dotate di anodi in grafite e catodo rotante in acciaio inox, con capacità pari a 1,5 m³.

Il recupero dell'argento mediante recuperatore elettrolitico è eseguito:

- sulla soluzione generata nell'impianto di dissoluzione e
- sull'insieme dei rifiuti liquidi derivanti dalla miscelazione dei codici 090104*, 090105*, 090106* e 090113* nel serbatoio ST1.

La soluzione di risulta è avviata dal recuperatore elettrolitico alla vasca V3 in testa all'impianto di trattamento dei rifiuti liquidi.

L'impianto ha una potenzialità pari a circa 341 l/h, con un'operatività in continuo per tutta la giornata.

IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI LIQUIDI

L'impianto di trattamento dei rifiuti liquidi si compone delle sezioni illustrate di seguito:

SEZIONE DI OMOGENIZZAZIONE, CORREZIONE DEL pH e STRIPPAGGIO DELL'AMMONIACA

La sezione di cui sopra si compone delle apparecchiature e delle vasche di processo illustrate di seguito:

- **V3** - vasca di correzione del pH dove ha luogo la cristallizzazione del solfato d'ammonio; tale vasca è provvista di un agitatore meccanico, di un sistema di misurazione del pH e di un sistema di regolazione automatica del dosaggio di NaOH e H₂SO₄;
- **V4** - vasca di rilancio;
- **Filtro a sabbia**;
- **V5** - vasca in polietilene del volume di 10 m³ provvista di soffiante ad aria per lo strippaggio dell'ammoniaca;
- **Misuratore di densità**.

In base al valore di densità rilevato, il refluo proveniente dalla vasca V5 può andare incontro a due diversi tipi di trattamento:

Refluo con densità > 1.1 kg/ dm³ SEZIONE DI EVAPORAZIONE

Refluo con densità < 1.1 kg/ dm³ SEZIONE DI ULTRAFILTRAZIONE

SEZIONE DI EVAPORAZIONE

La sezione di evaporazione lavora in continuo su 24 h/d con una potenzialità massima giornaliera di 2400 l/d.

La sezione di evaporazione si compone di:

- **V6** (5m³), serbatoio di stoccaggio e rilancio, in cui entrano i reflui aventi densità > 1.1 kg/dm³ per essere avviati all'evaporatore;
- **evaporatore** in acciaio AISI 316 sottovuoto per ottenere l'evaporazione dei liquidi mediante ebollizione a bassa temperatura (potenzialità trattamento 100 l/h).

L'evaporatore genera un distillato ed un concentrato.

Il **DISTILLATO**, che rappresenta l'85% dell'alimentazione (portata max 85 l/h), è avviato dapprima alla vasca di rilancio **V10** (1m³) e, successivamente, al serbatoio **V8**, unitamente ai reflui aventi densità inferiore a 1.1 kg/ dm³ da destinare alla SEZIONE DI ULTRAFILTRAZIONE.

Il **CONCENTRATO**, che rappresenta il 15% dell'alimentazione (portata max 15 l/h), è avviato dapprima alla vasca di rilancio **V9** (1 m³, bacino di contenimento n. 2) e, successivamente, al serbatoio di stoccaggio **ST4** (20 m³, bacino di contenimento n. 1) per essere smaltito presso terzi una volta raggiunto un volume pari al 90% della capacità nominale del serbatoio.

SEZIONE DI ULTRAFILTRAZIONE

La sezione di ultrafiltrazione lavora in modalità discontinua: un ciclo di ultrafiltrazione in batch ha una durata di 8 ore ed una capacità massima di 4000 l di refluo. In essa entrano i reflui in uscita dalla vasca V5 aventi densità < 1.1 kg/ dm³ ed il **DISTILLATO** proveniente dalla sezione di

evaporazione.

La sezione di ultrafiltrazione si compone di:

- un dispositivo per la filtrazione meccanica a due stadi composto di filtri a cartucce con capacità di ritenzione rispettivamente pari a 5 e 1 micron;
- uno stadio di pressurizzazione;
- uno stadio di ultrafiltrazione mediante membrane EERamiche aventi capacità di ritenzione pari a 0.01 micron.

Il PERMEATO, che rappresenta il 90% dell'alimentazione trattata, è avviato dapprima al serbatoio di stoccaggio e omogeneizzazione V7 (PE, 10 m³, bacino di contenimento n. 2) e, successivamente, destinato allo scarico in fognatura (o alla sezione di demineralizzazione quando attiva).

Il CONCENTRATO, che rappresenta il 10% dell'alimentazione trattata è rilanciato in testa alla sezione di evaporazione (serbatoio V6).

IMPIANTO DI PRODUZIONE DELL'ACQUA DEIONIZZATA

Tale impianto è costituito da:

- Filtro a carbone attivo avente lo scopo di trattenere le eventuali tracce di contaminanti organici;
- Colonna contenente resina cationica forte;
- Colonna contenente resina anionica forte.

Portata massima di liquido da trattare: 465 l/h

Soluzioni impiegate per la rigenerazione: HCl e NaOH 0.1 N

I reflui (soluzioni acide e basiche) derivanti dal processo di rigenerazione delle resine a scambio ionico sono convogliati alla vasca V3 di correzione del pH e ricircolati al trattamento presso l'impianto.

L'acqua deionizzata verrà quindi stoccata nel serbatoio V13 (polietilene, 10m³) e servirà uno specifico impianto per il confezionamento dell'acqua in contenitori da 5 a 25 l.

TRATTAMENTO MANUALE DELLE MACCHINE FOTOGRAFICHE MONOUSO

Le macchine fotografiche saranno tagliate ed i diversi materiali (plastica, carta e batterie) suddivisi per essere avviati a recupero.

MODALITA' DI DEPOSITO

Con riferimento alla planimetria allegata all'istanza pervenuta il 28/12/2020

Le aree di deposito sono di seguito descritte:

BACINO DI CONTENIMENTO N. 1

Capacità reale pari a 26.9 m³ – destinato a contenere 4 serbatoi (ST1, ST2, ST3, ST4) della capacità di 20 m³ ciascuno. La capacità complessiva del deposito è pertanto di 80×0.9 m³.

I serbatoi sono utilizzati nel seguente modo:

ST1 – stoccaggio e rilancio all'impianto di trattamento dei rifiuti liquidi soluzioni fissative, soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto fissaggio – dalla sezione di recupero elettrolitico dell'argento

ST2 – stoccaggio e rilancio all'impianto di trattamento dei rifiuti liquidi di soluzioni di sviluppo a base acquosa

ST3 – mantenuto vuoto, da impiegare in caso di emergenza o per lo stoccaggio di rifiuti non conformi

ST4 – per il deposito temporaneo del concentrato derivante dalla sezione di evaporazione dell'impianto di trattamento dei rifiuti liquidi

BACINO DI CONTENIMENTO N. 2

Capacità reale pari a 39 m³ – destinato a contenere 5 contenitori: V5 della capacità di 10 m³, V6 della capacità di 5 m³, V7 della capacità di 10 m³, V8 della capacità di 5 m³ e V9 della capacità di 1 m³, utilizzati nel seguente modo:

V5 – vasca in polietilene di stoccaggio ed omogeneizzazione provvista di soffiante ad aria al fine di permettere lo strippaggio dell'ammoniaca;

V6 – serbatoio di rilancio alla sezione di evaporazione;

V7 - stoccaggio e omogeneizzazione del permeato della sezione di ultrafiltrazione in vista dello scarico in fognatura (o dell'avviamento alla sezione di deionizzazione);

V8 – accumulo del distillato della sezione di evaporazione unitamente ai reflui, provenienti dalla sezione di strippaggio ammoniaca (V5) aventi densità inferiore a 1.1 kg/dm³ per l'avvio al trattamento di ultrafiltrazione;


V9 – vasca di rilancio al serbatoio ST4 del concentrato derivante dalla sezione di evaporazione.

STOCCAGGIO RIFIUTI SOLIDI

La zona di stoccaggio dei rifiuti solidi è destinata ai rifiuti di cui ai EER:

- 090107, 090108 (carte e pellicole per fotografia) - in contenitori in PE, capacità massima complessiva di deposito pari a 10 m³;
- 090110, 090111*, 090112 (macchine fotografiche monouso) – in contenitori in PE, capacità massima complessiva di deposito pari a 1 m³;
- 160602, 160604, 160605 (batterie) – in contenitori di metallo o plastica, capacità massima complessiva di deposito pari a 1 m³;

SCHEMA DI FLUSSO DELL'IMPIANTO



Sezione 2 - PRESCRIZIONI TECNICO – GESTIONALI

E' fatto obbligo di rispettare gli elaborati tecnici nonché gli intendimenti gestionali descritti nella relazione tecnica e negli elaborati allegati all'istanza pervenuta il 28/12/2020, prot. C.M.To. n. 98811 del 28/12/2020 e s.m.i.

A conferma ed integrazione degli intendimenti gestionali dichiarati dal proponente si prescrive il rispetto di quanto di seguito specificato.

1. la capacità massima complessiva di deposito dei rifiuti autorizzati con il presente atto è fissata in:

speciali non pericolosi (t)	9,2
speciali pericolosi	41,4

2. presso l'impianto è ammessa la miscelazione di rifiuti pericolosi aventi le stesse caratteristiche di pericolo limitatamente a:

- soluzioni fissative, soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto fissaggio, di cui ai EER 090104*, 090105*, 090106* e 090113*;
- soluzioni di sviluppo a base acquosa, di cui ai EER 090101* e 090102*;

3. secondo quanto disposto dalla normativa vigente, le miscele di rifiuti derivanti dall'attività autorizzata devono essere codificati prioritariamente con un EER appartenente al capitolo 19. Qualora il titolare lo ritenga più rappresentativo in relazione alla loro composizione ed alle loro caratteristiche, è ammesso l'utilizzo del EER del rifiuto contenuto in maggiore quantità nella miscela;

4. con riferimento alla produzione di Ag dal processo, la cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun lotto avverrà al momento dell'emissione della dichiarazione di conformità, ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come da fac simile costituente la Sezione 3 del presente provvedimento;

5. i recipienti contenenti i rifiuti devono possedere i requisiti indicati negli elaborati progettuali, devono inoltre essere contrassegnati con etichette o targhe ben visibili per dimensione e collocazione, indicanti la classificazione, lo stato fisico, la tipologia e la pericolosità dei rifiuti stessi fatte salve eventuali altre indicazioni prescritte dalle normative vigenti; i recipienti devono essere provvisti di chiusure atte ad impedire la fuoriuscita del contenuto e di dispositivi tali da rendere sicure ed agevoli le eventuali operazioni di riempimento, svuotamento e movimentazione;

6. tutti i contenitori fissi e mobili destinati allo stoccaggio dei rifiuti devono essere mantenuti in buono stato di conservazione, devono inoltre essere realizzati in materiale compatibile ed inalterabile a contatto con il rifiuto contenuto;

7. i contenitori utilizzati per lo stoccaggio e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso centri autorizzati;
8. i serbatoi contenenti rifiuti liquidi devono essere riempiti al massimo al 90 % della loro capacità nominale. Devono inoltre essere provvisti di opportuni dispositivi antitraboccamento; qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente;
9. all'interno dell'impianto non dovrà comunque essere effettuata alcuna operazione di bonifica dei contenitori vuoti;
10. le aree di stoccaggio devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente e riportanti i codici EER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati;
11. i rifiuti derivanti dalle operazioni di trattamento destinati allo smaltimento devono essere stoccati separatamente da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero da effettuarsi presso altri stabilimenti. Tutti i rifiuti derivanti dal trattamento devono altresì essere posti in deposito nel pieno rispetto delle condizioni impartite dall'art. 185-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
12. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
13. devono essere mantenute in efficienza le impermeabilizzazioni della pavimentazione, delle canalette e dei pozzetti di raccolta degli eventuali sversamenti su tutte le aree interessate dal deposito e dalla movimentazione dei rifiuti, nonché del sistema di raccolta delle acque meteoriche. Nello specifico si fa salvo il contenuto del Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche previsto dal Regolamento Regionale 1/R del 20/02/2006 e s.m.i. approvato da S.M.A.T. S.p.a. con documento di prot. S.M.A.T. n. 17678 del 26/03/2009;
14. è fatto obbligo provvedere periodicamente alla derattizzazione dell'area destinata allo stoccaggio provvisorio ed al trattamento;
15. è fatto divieto di bruciare i materiali ammassati;
16. devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri l'impianto, deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse;

17. i rifiuti in uscita dal centro dovranno comunque essere affidati a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale (trattamento, innocuizzazione, termodistruzione, stoccaggio definitivo), ovvero recupero;
18. l'attività deve essere esercitata nel rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 e s.m.i., concernente la determinazione delle attività soggette alle visite e prevenzione incendi di cui al DM 10/03/98; si richiama altresì all'osservanza delle norme di sicurezza vigenti e l'adozione delle cautele, degli accorgimenti e degli apprestamenti adeguati ad assicurare un sufficiente grado di sicurezza antincendio;
19. al verificarsi di situazioni di emergenza, inconvenienti o incidenti, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla normativa vigente, il titolare dovrà adottare le procedure indicate nel **piano di emergenza** (che prenda in considerazione gli aspetti ambientali, di igiene pubblica e dei lavoratori) che dovrà essere trasmesso alla Direzione in intestazione della Città Metropolitana di Torino entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto. Tale piano dovrà essere aggiornato in caso di modifiche dell'impianto o della gestione, tali da variare i possibili scenari di emergenza derivanti dall'attività esercitata.

Sezione 3 – Dichiarazione di conformità EoW

Le scaglie di argento recuperate attraverso il processo elettrolitico vengono gestite come EoW e sono accompagnate durante il trasporto da una dichiarazione di conformità di cui si riporta il fac simile:

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
(Art. 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.°445)

Dichiarazione n° _____
Anno _____

Anagrafica del produttore di argento recuperato ai sensi dell'art. 184ter comma 3 lettera e) del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.		
Denominazione Sociale: Ecopiù s.r.l.		CF/P.IVA:
Iscrizione al registro imprese:		
Indirizzo:		Numero Civico:
CAP:	Comune:	Provincia:
Autorizzazione / Ente rilasciante:		Data rilascio:

Il produttore sopra indicato DICHIARA che:

- (i) Il lotto di argento recuperato è rappresentato dalla presente quantità in massa:

(NOTA: indicare le tonnellate in cifre e lettere)
- (ii) Il predetto lotto è conforme ai requisiti indicati nell'art. 184ter comma 1 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- (iii) Il predetto lotto ha una concentrazione di Ag superiore al 90%;

Il produttore DICHIARA infine di:

- (iv) Essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;
- (v) Essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art.13 del regolamento UE 2016/679).

Data e luogo

Il produttore

 GUGLIENZA
FRANCESCO
26.08.2021
15:41:45
GMT+00:00
(timbro

Sezione 4 - PRESCRIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

1. in caso di **variazione del nome o ragione sociale o sede legale o organi societari o cessione dell'azienda**, l'istante deve darne comunicazione, assolto il bollo virtuale e mediante PEC **almeno entro VENTI giorni**, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dall'Amministrazione scrivente, nonché di richiedere, ove necessario, nuove autorizzazioni;
2. in caso di **variazione dell'attività svolta rispetto a quanto autorizzato dal presente atto, o qualunque variazione delle tecnologie impiegate, rispetto a quanto riportato nelle previsioni progettuali approvate**, dovrà essere presentata domanda con bollo assolto in forma virtuale, da inoltrarsi mediante PEC. L'efficacia di tale variazione è subordinata alla comunicazione di apposito provvedimento amministrativo;
3. l'istante deve inoltre comunicare, con congruo preavviso (non inferiore ai TRENTA giorni) e mediante PEC, **la data di fine esercizio dell'attività** autorizzata. Entro tale termine, dovrà già aver provveduto allo smaltimento/recupero di tutto il materiale/rifiuto presente presso l'insediamento. Nei successivi 30 giorni dovrà eseguire opportune indagini, secondo i criteri tecnici di cui al Titolo V, Parte IV al D.lgs. 152/06 e s.m.i. atte ad accertare lo stato dei luoghi interessati dall'esercizio dell'attività di cui al presente atto ovvero fornire le argomentazioni del caso qualora non ravvisasse la necessità di effettuare tali indagini. L'istante dovrà provvedere a tali adempimenti anche in caso di revoca dell'autorizzazione, secondo le tempistiche definite dall'Amministrazione scrivente in apposito atto;
4. l'inosservanza di quanto prescritto comporterà in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208 comma 13, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 256, comma 4 del D.lgs. 152/2006.

5.1 ASPETTI AMMINISTRATIVI E CONSIDERAZIONI TECNICHE

L'Impresa **ECOPIU' di Gugliuzza Francesco e C.**, per il sito di Via Mazzè 12 B a Caluso (TO), è in possesso dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare, trattamento di recupero e/o smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi provenienti da attività cinefotoradiografica, comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;

la presente domanda è presentata ai fini del rinnovo dell'autorizzazione; non sono previste modifiche agli impianti che producono emissioni in atmosfera;

il progetto presentato a corredo della domanda di autorizzazione e le successive integrazioni prevedono misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico;

sono soddisfatti i requisiti tecnici e normativi oggi richiesti per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

5.2 DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RIFERIMENTO

D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., parte quinta recante norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera;

la L.R. 7 aprile 2000, n. 43: "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria".

5.3 IMPIANTI E/O ATTIVITÀ AUTORIZZATI CON IL PRESENTE ATTO (per 24 ore/giorno) CHE DANNO ORIGINE AD EMISSIONI IN ATMOSFERA

- Sfiati serbatoi stoccaggio reflui

(Camino C1)

5.4 QUADRO EMISSIONI

Sigla emissione	Provenienza	Temp [°C]	Portata [Nm ³ /h]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Frequenza autocontrolli ⁽¹⁾	Impianto di abbattimento	Altezza Punto di emissione dal suolo[m]	Note
					[mg/Nm ³]	[kg/h]				
C1	STOCCAGGIO DEI REFLUI DA TRATTARE (SERBATOI IN USO: ST1, ST2)	AMB.	1000	POLVERI TOTALI	10	---	T	SISTEMA DI ABBATTIMENTO AD UMIDO	9	---
	STOCCAGGIO REFLUI PER ULTRAFILTRAZIONE (IN USO: V8)									
	STOCCAGGIO REFLUI PER EVAPORAZIONE (IN USO: V6)									
	STOCCAGGIO REFLUI CONCENTRATI DA EVAPORATORE (IN USO: V9)			15	---					
	STOCCAGGIO PER OMOGENIZZAZIONE (IN USO: V5)									
	STOCCAGGIO REFLUI CONCENTRATI DA EVAPORAZIONE (SERBATOIO IN USO: ST4)									
STOCCAGGIO REFLUI IN CASI DI EMERGENZA (SERBATOIO IN USO: ST3)										

⁽¹⁾N: nessuno, I: iniziale, A: annuale (una volta nell'anno solare), B: biennale, T: triennale, Q: quinquennale.

5.5 PRESCRIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA

LIMITI DI EMISSIONE

1. Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione.
2. I valori limite di emissione fissati nel Quadro Emissioni del presente Allegato rappresentano la massima concentrazione che può essere emessa in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.
3. Ogni qualvolta si verifichi un'anomalia di funzionamento o un'interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento o degli impianti produttivi tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore adotta immediate misure per il ripristino della regolare funzionalità degli impianti. Il Gestore, ai sensi dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, informa la Città Metropolitana di Torino e l'A.R.P.A. competente per territorio entro le otto ore successive all'evento, comunicando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.

GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

4. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, nelle condizioni normali di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione riportati nel Quadro Emissioni del presente allegato.
5. I sistemi di contenimento delle emissioni e gli impianti e macchinari aventi influenza sul prodotto aziendale devono essere mantenuti in continua efficienza: a tal fine devono essere effettuati, a cura del Gestore, manutenzioni periodiche del filtro a maniche con cadenza almeno annuale e il Gestore deve riportare su apposito registro, compilato in conformità allo schema esemplificativo di cui all'Appendice 3 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Il registro dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo.
6. Gli impianti devono essere gestiti evitando per quanto possibile che si generino emissioni diffuse tecnicamente convogliabili dalle lavorazioni autorizzate.

PRESCRIZIONI PER SPECIFICHE CATEGORIE DI IMPIANTI

7. Il Gestore deve annotare gli eventi di interruzione del normale funzionamento del sistema di abbattimento ad umido su apposito registro, compilato in conformità allo schema esemplificativo di cui all'Appendice 2 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Il registro dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo.

AVVIAMENTO DEGLI IMPIANTI E CONTROLLI ALLE EMISSIONI

8. Gli impianti sono avviati e a regime.
9. Il rilevamento periodico degli effluenti gassosi (autocontrolli periodici) deve essere effettuato, nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti, corrispondenti ad almeno l'80% delle captazioni collegate al camino (captazioni da indicare in fase di "risultati autocontrollo"), secondo la periodicità prevista nella colonna "Frequenza autocontrolli" del Quadro Emissioni, con decorrenza a far data dall'ultimo autocontrollo eseguito.
10. E' consentito al Gestore, per motivate ragioni produttive e/o meteorologiche, differire il termine previsto per l'esecuzione degli autocontrolli periodici salvo espresso diniego di questa Amministrazione - previa comunicazione, tramite PEC, alla Città Metropolitana di Torino, comprensiva della nuova data in cui sarà programmato il campionamento. In ogni caso il termine ultimo per l'effettuazione è il 30/06 (se il termine previsto cade nel 1° semestre) o il 31/12 (se il termine previsto cade nel 2° semestre) dell'anno solare in cui cade la periodicità.
11. Il Gestore deve comunicare tramite PEC alla Città Metropolitana di Torino ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. competente per territorio, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli periodici delle emissioni.
12. Il Gestore deve trasmettere, tramite PEC, i risultati analitici degli autocontrolli periodici entro 60 giorni dalla data di effettuazione alla Città Metropolitana di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Sindaco competente per territorio. Per la presentazione dei risultati dei suddetti autocontrolli, il Gestore deve utilizzare il modello CONTR.EM adottato dalla Provincia di Torino con D.G.P. n. 54-48399 del 29/12/2009, scaricabile dal sito: <http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/emissioni-atmosfera/modulistica-emissioni/autocontrolli-emissioni>.
13. Per l'effettuazione degli autocontrolli devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). I metodi analitici per il controllo delle emissioni sono quelli riportati nella tabella seguente. Metodi alternativi possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata.

Inquinante	Norme	
	UNI	ISO
POLVERI TOTALI	UNI EN 13284-1:2017	ISO 9096:2003/Cor. 1:2006
Ammoniaca NH ₃	UNI EN ISO 21877:2020	NIOSH 6016
Velocità e portata	UNI EN ISO 16911-1:2013	

PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI

14. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi. La sigla identificativa dei punti d'emissione compresi nel Quadro Emissioni del presente Allegato deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini. Devono inoltre essere garantite le condizioni di sicurezza per l'accessibilità alle prese di campionamento nel rispetto dei disposti normativi previsti dal D.Lgs. 81/2008 ed s.m.i..
15. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto. L'altezza minima dei punti di emissione deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri.

6.1 – DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte quarta, recante *norme in materia di gestione rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*, Titolo I – Gestione dei rifiuti;
- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., parte terza recante *norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*;
- Legge Regionale 26 aprile 2000, n. 44 e successive modificazioni;
- Statuto della Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.;
- Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

6.2 – CARATTERISTICHE E TIPOLOGIA DEI REFLUI SCARICATI

L'azienda svolge una attività di recupero di rifiuti provenienti dal settore cinematografia e radiologia: soluzioni fissative, di lavaggio e sviluppo, recupero dell'argento da lastre fotografiche e radiologiche.

Gli scarichi di acque reflue industriali sono originati dal processo di trattamento dei rifiuti liquidi ricevuti in impianto e delle soluzioni derivanti dal processo di recupero dell'argento. Il pozzetto di prelievo campioni delle acque reflue industriali è situato sulla tubazione in uscita dallo stoccaggio successivo all'impianto di depurazione. Tale tubazione è allacciata direttamente alla pubblica fognatura; le acque reflue domestiche hanno un secondo allacciamento fognario in comune con una civile abitazione.

6.3 – PRESCRIZIONI

La Ditta **EcoPiù s.a.s. di Gugliuzza Francesco** nella persona del proprio Legale Rappresentante nel seguito denominato Gestore dell'impianto (GI), ai sensi degli articoli 107, 108 e 124 del D.Lgs. 03 Aprile 2006, n. 152 è autorizzata a scaricare in **rete fognaria** le acque reflue industriali provenienti dall'insediamento produttivo ubicato in **Via Mazzè n. 12/B - 10014 CALUSO (TO)** sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

Art. 1 - Limiti qualitativi degli scarichi

È obbligo del GI, rispettare costantemente e rigorosamente i limiti di accettabilità in concentrazione fissati dalla tabella 3 – scarico in rete fognaria - dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 per tutti i parametri ivi elencati (vds. Suballegato A1). Il rispetto dei limiti dovrà essere misurato sullo scarico delle acque reflue industriali prima di qualsiasi commistione con altre tipologie di reflui.

Art. 2 - Condizioni diverse dal normale esercizio

In caso di situazioni di emergenza, quali ad esempio incendi, o improvvisi malfunzionamenti degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente dato avviso al GSII, per predisporre congiuntamente gli interventi del caso.

Art. 3 - Mantenimento del pozzetto di ispezione

È obbligo del GI mantenere in perfette condizioni di efficienza e di accessibilità, per l'intera durata della presente autorizzazione, un punto di prelievo di campioni di controllo della qualità sullo scarico, in conformità al modello di cui al Suballegato A2 del presente allegato. Potranno essere adottate soluzioni tecniche diverse purché consentano l'esercizio dell'attività di controllo. Tale punto di ispezione dovrà risultare l'ultimo accessibile prima della confluenza dello scarico in rete fognaria. Tale punto di ispezione risulta l'ultimo accessibile prima della confluenza dello scarico delle acque reflue industriali con i reflui di origine domestica

Art. 4 - Volume massimo giornaliero

Il volume massimo di acque reflue industriali che l'insediamento è autorizzato a scaricare in pubblica fognatura è di **3,6 m³/giorno**.

Art. 5 - Autocontrollo degli scarichi

Al fine di verificare l'allineamento ai limiti di legge, il GI, dovrà effettuare con frequenza **triennale**, il campionamento e l'analisi, eseguita da tecnico abilitato, delle acque reflue industriali scaricate in pubblica fognatura in riferimento al parametro **Azoto totale** oltre ai parametri n.: **6, 8, 21, 24, 28, 29, 30, 32, 33 e 42** della tabella 3 – scarico in rete fognaria – dell'allegato n. 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06 e successive modificazioni (Suballegato A1 al presente allegato). Il prelievo dovrà essere effettuato nelle condizioni di normale funzionamento dell'impianto con le modalità previste al punto 1.2.2. dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni. Il primo autocontrollo dovrà essere effettuato, **entro sei mesi** dal ricevimento della presente autorizzazione. La data degli autocontrolli dovrà essere comunicata al GSII con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi in modo da poter eventualmente effettuare un campionamento congiunto. I risultati delle analisi dovranno essere inviati al GSII non appena disponibili.

Art. 6 - Monitoraggio sostanze pericolose

Il GI ha l'obbligo di presentare, con cadenza quinquennale, una dichiarazione in merito alla presenza, presso l'insediamento e/o nei reflui scaricati, delle sostanze pericolose comprese nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. o nelle tabelle 1/A e 1/B dell'Allegato 1 della parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., riportando i dati relativi al monitoraggio di tali sostanze mediante il modello in suballegato A3.

Art. 7 - Attività di controllo

Il GSII è Autorità di controllo per gli scarichi recapitati in rete fognaria. Il GI si impegna ad osservare le norme regolamentari in materia di controlli previsti dal Regolamento del

Servizio Idrico Integrato e dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, in particolare:

- a) assicura la presenza nell'insediamento di personale in grado di presenziare ai controlli, ai campionamenti e ai sopralluoghi e di essere abilitato a controfirmare i relativi verbali;
- b) si impegna a non modificare le condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico quando sono iniziate e/o quando sono in corso operazioni di controllo;
- c) si impegna a non ostacolare le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione dello scarico di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.). Tra le sopracitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;
- d) si impegna a consentire al GSII, il controllo del sistema sia per l'approvvigionamento idrico sia per lo scarico delle acque reflue, come il controllo dei relativi misuratori totalizzatori.

Art. 8 - Inosservanza delle prescrizioni. Sanzioni

In caso di accertata inosservanza delle prescrizioni in materia di scarichi idrici in rete fognaria, verranno applicate le norme sanzionatorie di cui al Titolo V della parte terza del Decreto Legislativo 152/06.


Tabella 3 Allegato n. 5 Parte Terza del Decreto Legislativo 03/04/06 n. 152
Scarico in rete fognaria

n.	Parametro	u.m.	conc.	n.	Parametro	u.m.	conc.
1	pH	--	5,5-9,5	27	Solfuri (come H ₂ S)	mg/l	≤2
2	Temperatura	°C	(1)	28	Solfiti (come SO ₃)	mg/l	≤2
3	Colore	--	non percettibile con diluizione 1:40	29	Solfati come (SO ₄)	mg/l	≤1000
4	Odore	--	non deve essere causa di	30	Cloruri	mg/l	≤1200
5	Materiali grossolani	--	Assenti	31	Fluoruri	mg/l	≤12
6	Solidi sospesi totali	mg/l	≤200	32	Fosforo totale (come P)	mg/l	≤10
7	BOD ₅ (come O ₂)	mg/l	≤250	33	Azoto ammoniacale (come NH ₄)	mg/l	≤30
8	COD (come O ₂)	mg/l	≤500	34	Azoto nitroso (come N)	mg/l	≤0,6
9	Alluminio	mg/l	≤2,0	35	Azoto nitrico (come N)	mg/l	≤30
10	Arsenico	mg/l	≤0,5	36	Grassi e oli animali/vegetali	mg/l	≤40
12	Boro	mg/l	≤4	37	Idrocarburi totali	mg/l	≤10
13	Cadmio	mg/l	≤0,02	38	Fenoli	mg/l	≤1
14	Cromo totale	mg/l	≤4	39	Aldeidi	mg/l	≤2
15	Cromo VI	mg/l	≤0,20	40	Solventi organici aromatici	mg/l	≤0,4
16	Ferro	mg/l	≤4	41	Solventi organici azotati	mg/l	≤0,2
17	Manganese	mg/l	≤4	42	Tensioattivi totali	mg/l	≤4
18	Mercurio	mg/l	≤0,005	43	Pesticidi fosforati	mg/l	≤0,10
19	Nichel	mg/l	≤4	44	Pesticidi totali (esclusi i fosforati)	mg/l	≤0,05
20	Piombo	mg/l	≤0,3		tra cui:		
21	Rame	mg/l	≤0,4	45	-aldrin	mg/l	≤0,01
22	Selenio	mg/l	≤0,03	46	-dieldrin	mg/l	≤0,01
24	Zinco	mg/l	≤1,0	47	-endrin	mg/l	≤0,002
25	Cianuri totali (come CN)	mg/l	≤1,0	48	-isodrin	mg/l	≤0,002
26	Cloro attivo libero	mg/l	≤0,3	49	Solventi clorurati	mg/l	≤2
				50	Saggio di tossicità acuta (2)	mg/l	il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale


(1) Per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e valle del punto d'immissione non deve superare i 3 °C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1 °C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre i 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperature dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 35 °C, la condizione suddetta è subordinata all'assenso del soggetto che gestisce il canale. Per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 35 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione. Deve inoltre essere assicurata la compatibilità ambientale dello scarico con il corpo recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.

(2) Il saggio di tossicità è obbligatorio. Oltre al saggio su *Daphnia magna*, possono essere eseguiti saggi di tossicità acuta su *Ceriodaphnia dubia*, *Selenastrum capricornutum*, batteri bioluminescenti o organismi quali *Artemia salina*, per scarichi di acqua salata o altri organismi tra quelli che saranno indicati ai sensi del punto 4 del presente allegato. In caso di esecuzione di più test di tossicità si consideri il risultato peggiore. Il risultato positivo della prova di tossicità non determina l'applicazione diretta delle sanzioni di cui al Titolo V, determina altresì l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione.

SEZIONE POZZETTO TIPO



PIANTE POZZETTO TIPO



SUBALLEGATO A2

TIPO DI POZZETTO PER PRELIEVO
CAMPIONI AI SENSI DEL DECRETO
LEGISLATIVO
03/04/2006 n. 152

Il pozzetto a pianta quadrata o circolare dovrà essere perfettamente impermeabile ed avere le seguenti caratteristiche:

- l'ubicazione del pozzetto di prelievo deve essere sullo scarico a valle dell'ultima immissione;
- il chiusura di accesso deve avere un diametro di cm 50 se circolare e dimensioni 50x50 se quadrato e deve essere dotato di doppio sugello;
- il dislivello tra il fondo della tubazione affluente e il fondo della tubazione effluente non deve essere inferiore a cm 40;
- le dimensioni interne non devono essere inferiori a cm 50 di diametro se circolari o a cm 50x50 se quadrato;
- per profondità superiori a m. 2,5 (misurate dal fondo del pozzetto al piano di accesso) si dovrà realizzare un pozzetto accessibile con diametro minimo di cm 90.

AVVERTENZE: IL POZZETTO DEVE ESSERE TENUTO A CURA DELLA DITTA E SOTTO LA RESPONSABILITÀ DELLA STESSA, SEMPRE AGIBILE E SGOMBERO DI SEDIMENTI.

